



COMUNE DI SUNO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la Cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,

in conformità alla seguente normativa:

- D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);

- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”.
- Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all’art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

5. Ai fini del presente Regolamento:

a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la fornitura di materiali, delle attrezzature varie, per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario;

b) Il Responsabile dei Servizi Demografici ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione, per la tenuta dei registri cimiteriali;

c) Il Responsabile del Settore Amministrativo/Demografico ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali e per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, nonché per la regolazione e la vigilanza delle operazioni materiali delle esumazioni ed estumulazione, ordinarie e straordinarie.

d) l'ufficio Ragioneria ha competenza per il servizio di illuminazione votiva.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- f) la cremazione, (Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione": nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2).
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento o la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- l) delle ceneri in cinerario comune;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate nella tabella allegato A) al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale e sono stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dalla Giunta Comunale su relazione del Personale dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.

5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE DENUNCIA DELLA SUA CAUSA AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.

ART. 6 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il Direttore, o chi ne è stato delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 7 – ATTO DI MORTE

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, ai sensi degli artt. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000 deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà se del caso agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 8 – CAUSA DI MORTE

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata da medico che esegue detti accertamenti.

4. L'accertamento di morte è effettuato su modello di cui all'all. b) del Regolamento attuativo 7/R dell'8.8.2012:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).

In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 9 – VISITA NECROSCOPICA

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico dal lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche per quanto è previsto dall'art. 365 del codice penale.

ART. 10 – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Non si può far luogo a inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'Ufficiale dello Stato Civile, se non è stato costui a riferirgliene.

ART. 11 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Per la sepoltura o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 D.P.R. 15.07.2003 n. 254, (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità.

In tal caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'Ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dell'amputazione.

ART. 12 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI RESTI MORTALI

1. Sono resti mortali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15.07.2003 n. 254 gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali per la successiva inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio comunale.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m. e i.

ART. 13 – OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO SUL CADAVERE

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 6, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del D.P.R. 285/1990.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. In caso di decesso presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

6. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

7. Il deposito delle salme di cui al comma 6, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

8. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

9. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

10. Il trasporto di cui al comma 8 è svolto secondo le modalità disciplinate nell'articolo 28 ed è a carico dei familiari richiedenti.

11. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

12. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 14 – CAMERE MORTUARIE

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. A tal fine, deve essere predisposta dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'art. 6 della L.R. 15/2011 con indicazione dell'ufficio cui inoltrare reclami.

2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.

3. I familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie, possono vegliare il defunto oltre l'orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e autorizzazione della Direzione sanitaria competente.

ART. 15 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE PER IL COMMIO

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il commiato sono strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti.

2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati esercenti attività funebre, previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste.

3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità dei locali competono al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi.

7. Per l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14.01.1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

ART. 16 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 17 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, osservate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 sul regolamento dello Stato Civile, si applicano le disposizioni stabilite agli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle venti settimane, a richiesta dei genitori.

4. Per i casi previsti dai due precedenti commi deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale domanda di seppellimento entro ventiquattro ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI, AUTOPSIE, TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

ART. 18 – OBBLIGO DI RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché quelli delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o

medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte.

3. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 19 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO – AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario, per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 9.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 20 – IMBALSAMAZIONE

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, L.R. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE.

ART. 21 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

1. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente:

- coniuge, figli, genitori,
- altri parenti ed affini in ordine di grado,
- eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.

Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto.

3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

4. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purchè si accoli le relative spese.

5. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ART. 22 – ATTIVITA' FUNEBRE.

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

4. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno provveduto ad adeguarsi ai requisiti ivi previsti, entro Agosto 2013.

5. Il Comune, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e:

a) vigila sull'attività funebre;

b) verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, vigila sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

ART. 23 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA, ai sensi dell'articolo 22, contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:

a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico.

Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in

conformità di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;

d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori: in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro.

Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 24.

2. Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.

3. I requisiti di cui alle lettere b), c), ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:

a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.

5. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'art. 22, come da modello all'Allegato C del Regolamento di attuazione della L.R. N. 15/2011.

Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

6. E' vietata l'intermediazione dell'attività funebre.

Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.

8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'art. 8 della legge 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

ART. 24 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRE

1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre e necroforo.

2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.

Il piano di formazione viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa.

Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti:

- a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione, attestazioni mediche;
- b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'addetto al trasporto;
- c) obitorio, servizio mortuario, servizi per il commiato;
- d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l'imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
- g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
- h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

4. La formazione teorico-specialistica, aggiuntiva a quella indicata al comma 2, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, include i seguenti argomenti:

- a) normativa che regola i rapporti di lavoro;
- b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) conduzione del personale e dell'impresa;
- d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
- e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
- f) qualità del servizio e cerimoniale;
- g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.

5. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.

6. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

ART. 25 – CAUSE OSTATIVE.

1. Fatto salvo l'accertamento successivo alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa non può essere esercitata da chi ha riportato:

- a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- f) la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.

2. Le indicazioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell'impresa, l'eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

ART. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI COMUNI.

1. Il Comune informa periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.

2. Il Comune provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio.

ART. 27 – CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI.

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, promuove ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della L.R. 15/2011, l'adozione del codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

ART. 28 – TRASPORTO FUNEBRE.

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità degli articoli 21, 22 e 23.

Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

3. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario.

Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

4. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

5. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

6. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle presenti disposizioni.

7. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimento interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

10. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'A.S.L. competente.

11. Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.

Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

ART. 29 – ORARI E MODALITA' PER L'ATTIVITA' FUNEBRE.

1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.

2. Il Comune fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

ART. 30 – AUTORIZZAZIONE E DECRETO DI TRASPORTO.

1. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 11 – c. 1 e 17 – c. 2 del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Il Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al responsabile del Servizio di custodia del Cimitero.

5. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed ai Sindaci di altri Comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze.

6. L'incaricato del trasporto di una salma fuori Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico del luogo ove è avvenuto il decesso; se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e dalla normativa ivi richiamata.

9. I trasporti di salme dall'estero o per l'estero sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e dalla normativa ivi richiamata.

ART. 31 – TRASPORTI FUNEBRI FUORI COMUNE

1. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, con le caratteristiche tecniche elencate dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, osservate le prescrizioni dell'art. 32 dello stesso decreto sul trattamento antiputrefattivo.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.

Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

3. Per il trasporto da Comune ad altro Comune che dista non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/1990, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impegna la sola cassa di legno.

ART. 32 – TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiuse con saldatura, con il nome e cognome del defunto o, se anonimo, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO.

ART. 33 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in Via Europa.

ART. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Regionale 15/2011.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Reg. le 15/2011.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 35 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero comunale deve sempre avere un proprio reparto disponibile per le inumazioni, secondo i parametri previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.

3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 36 - PIANO CIMITERIALE

1. Il Comune ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2005.

2. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio opere pubbliche deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle aree circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

ART. 37 – AMPLIAMENTO: FASCIA DI RISPETTO

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla vigente normativa in materia.

2. Le opere di ampliamento del Cimitero esistente possono essere eseguite se le dimensioni della fascia di rispetto non risulteranno inferiori a mt. cinquanta dal centro abitato, anche dopo l'avvenuto ampliamento.

ART. 38 – PROGETTO DI AMPLIAMENTO

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente o di costruzione di nuovo cimitero dovranno essere preceduti da uno studio tecnico della località, con speciale riferimento all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica.

2. Tali progetti saranno deliberati ed approvati nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica-sanitaria che illustri i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno nonché delle eventuali costruzioni accessorie.

4. Nella progettazione dovranno essere osservati direttive e criteri previsti dagli artt. 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 78, 80 e 100 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli elaborati grafici dovranno, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 39 – SOPPRESSIONE

1. Nessun Cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente della A.S.L.

3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione: per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

3. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa ritrovate debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 40 – TRASLAZIONI DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo Cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente.

2. Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito a cura del Comune gratuitamente.

3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

ART. 41 – MATERIALE MONUMENTALE

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel Cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo Cimitero.

2. Qualora i concessionari omettano di farlo, entro i termini stabiliti dal provvedimento di soppressione dell'Amministrazione comunale, tale materiali si intendono abbandonati e passano in proprietà del Comune.

ART. 42 – REGISTRI CIMITERIALI

1. L'affidatario dei Servizi Cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura della salma, ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare (o registra su supporto informatico):

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo, data di nascita del defunto; secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine dell'autorizzazione;

- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo: ad ogni fine anno un esemplare del registro deve essere consegnato al Comune per essere conservato negli archivi, mentre l'altro esemplare resta presso il servizio di custodia.

CAPO VI

SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE; ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

ART. 43 – AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quell'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

ART. 44 – SALME RICEVUTE NEL CIMITERO COMUNALE

1. Nel Cimitero comunale sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, hanno residenza nel Comune;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate;

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

2. In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura, dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 45 – INUMAZIONI

1. Le aree destinate alle inumazioni sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri.

Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri.

Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato.

5. Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

7. La Giunta Comunale a seconda delle esigenze potrà disporre di destinare campi comuni o porzioni di essi per l'inumazione di salme di persone di altre religioni.

ART. 46 – FERETRI PER INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, da seppellirsi in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3. Le casse di legno dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 75 D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07.02.2002.

ART. 47 – CIPPI, LAPIDI ED ALTRE PRESCRIZIONI PER INUMAZIONI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo provvisorio costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, vengono indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 285/90.

3. Quando i familiari sostituiscono il cippo con la lapide, questa deve riportare le medesime indicazioni riportate sul cippo.

4. Le lapidi possono essere collocate quando risultino essersi verificate le condizioni per evitare cedimenti del terreno.

5. Nel campo di inumazione le fosse non possono essere ricoperte per una estensione maggiore di un terzo della loro superficie.

6. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza degli intervalli di cinquanta centimetri tra fossa e fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 48 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCULI, DEGLI OSSARI E DELLE NICCHIE CINERARIE

1. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti; ogni manufatto deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, della cassetta o dell'urna.

2. La struttura del manufatto, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie, devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune e a spese del privato.

4. La chiusura può essere anche realizzata con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

5. La chiusura degli ossari e delle nicchie cinerarie a discrezione del concessionario può avvenire come quella del loculo di cui ai precedenti commi o semplicemente con la posa della lapide in marmo come previsto al punto 13.2. della succitata Circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.

A seguito di una traslazione, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie lasciate libere, devono essere sempre richiuse con una lapide non scritta o con muratura intonacata.

ART. 49 – FERETRI PER TUMULAZIONE

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07.02.2002.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 50 – TUMULAZIONI - SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Le salme possono essere tumulate nei loculi – nelle tombe in terra e fuori terra e nelle cappelle.

2. Nei casi di tumulazione è fatto obbligo, da parte del privato, di provvedere alla muratura.

3. Per le sepolture individuali in loculi, nicchie cinerarie e cellette ossario è concesso, con atto formale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento.

6. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano posti per sepolture individuali a tumulazione nei loculi, in cellette ossario trattandosi di resti ridotti in cassette, in nicchie cinerarie trattandosi di ceneri derivanti dalla cremazione di salme raccolte in apposite urne.

E' possibile collocare urne cinerarie anche nelle cellette ossario.

7. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie possono contenere un solo feretro. Solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro. (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24).

8. L'assegnazione dei loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, su scelta dell'interessato o, in caso di presenza di salma, da parte dei parenti.

La concessione può essere effettuata, in via prioritaria, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto ed abbia compiuto i 65 anni.

9. Nel caso di ridotta disponibilità di loculi ed in attesa di nuove costruzioni, il Responsabile del servizio provvederà ad assegnare i loculi solamente in caso di decesso.

La concessione, limitatamente ai loculi disponibili, può essere effettuata in vita a favore di due coniugi residenti quando almeno uno dei due sia di età superiore ai 65 anni.

10.

- I loculi cimiteriali sono dati in concessione per anni 50 dalla data della concessione stessa;
- Le cellette ossario sono date in concessione per anni 50 dalla data della concessione stessa;
- Le nicchie cinerarie sono date in concessione per anni 50 dalla data della concessione stesa;

11. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona prevista dalla concessione e non può pertanto essere trasferito o ceduto a terzi in alcun modo né a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.

12. Il concessionario ed i suoi aventi causa possono rinunciare, prima della scadenza naturale, alla concessione di sepolture individuali – loculi – cellette ossario o nicchie cinerarie - mediante retrocessione al Comune.

Per le retrocessioni di loculi – cellette ossario e nicchie cinerarie concessi ed **utilizzati o mai utilizzati** verrà rimborsata una quota, secondo le modalità indicate all'art. 78 del presente Regolamento.

I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie retrocessi saranno assegnati allo stesso prezzo di quelli nuovi in vigore al momento della richiesta.

Saranno a carico del Comune le spese di riparazione o sostituzione delle lapidi di chiusura eventualmente danneggiate o utilizzate.

13. Alla scadenza della concessione a tempo determinato i loculi le cellette ossario e le nicchie cinerarie tornano a disposizione del Comune che potrà assegnarli a nuovi concessionari.

Nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi causa.

14. Le salme saranno estumulate e le ossa raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro, fra i parenti che vi abbiano interesse, diano specifiche indicazioni.

Se le salme non sono completamente decomposte, devono essere interrate in una fossa nel campo comune a ciò destinata o avviate alla cremazione.

15. Le concessioni a tempo determinato, alla loro scadenza e su richiesta dei familiari, possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero.

16. In caso di rinnovo della concessione le salme saranno conservate nella loro sepoltura fino alla scadenza fissata.

ART. 51 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura, quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive o in caso di mancanza dei requisiti richiesti ad essere tumulati in una concessione privata.

2. Il responsabile del servizio può concedere la tumulazione provvisoria di salma in sepoltura privata, nella quale la stessa non ha diritto ad essere sepolta secondo quanto previsto all'art. 72, quando vi sia richiesta scritta degli interessati e l'assenso del concessionario.

La tumulazione provvisoria potrà avere durata di sei mesi e rinnovabile al più per altri sei mesi.

Allo scadere del tempo previsto, la tumulazione provvisoria può risolversi nei modi seguenti:

- la salma viene tralata in altra sepoltura,
- la salma può rimanere nella medesima sepoltura mediante la procedura della retrocessione di un posto, da parte del concessionario, e della successiva riassegnazione del posto medesimo destinato a raccogliere i resti mortali della salma che altrimenti non avrebbe diritto di sepoltura.

In tal caso la valutazione del posto o dei posti retrocessi e successivamente riassegnati verrà effettuata nei modi previsti all'art. 72.

3. La tumulazione provvisoria può avvenire anche nelle aree cimiteriali di proprietà del Comune.

4. Non appena sia possibile la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma.

Le spese relative alla traslazione della salma, derivante da cause imputabili al Comune, non verranno richieste agli interessati.

5. Qualora gli interessati non provvedano entro tre anni dalla data della tumulazione provvisoria, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune.

ART. 52 – SPESE PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

1. Salvo i casi di funerali a carico del Comune, per l'inumazione e la tumulazione è dovuto il pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario.

ART. 53 – FUNERALI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di qualità comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e la successiva inumazione nel campo comune, come previsto all'art. 28.

2. Qualora, a seguito di volontà testamentaria il Comune diventa erede universale nei confronti del defunto, il funerale sarà totalmente a carico dell'Ente, in forma dignitosa.

3. Il Comune si farà carico dell'esecuzione del funerale in forma dignitosa anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ma potrà rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.

4. Le modalità di verifica dello stato di indigenza o di bisogno sono indicate all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 54 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 55 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione Responsabile del Servizio Demografico per trasporto in altra sepoltura o per cremazione, previa istanza presentata dal parente del defunto il quale è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.

3. Salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Se invece sono trascorsi meno di due anni, occorrerà richiedere preventivo parere al competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.: se la morte non è dovuta a malattia infettiva contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso delle esumazioni straordinarie.

Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 56 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell'Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 54, prima di essere definitivamente depositate nell'ossario comune.

I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione.

Per i resti mortali da reinterrare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti: in questo caso si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 20/2007.

Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno essere poste in loculi, cellette ossario od ossari e sepolte nel cimitero comunale nel rispetto di quanto previsto all'art. 50 del presente Regolamento.

3. Le ossa devono essere raccolte in cassettoni di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto.

4. Nelle esumazioni ordinarie, se la salma non è completamente decomposta, il Comune potrà interrare in una fossa nel campo comune, a meno che coloro, tra i parenti che vi abbiano interesse, diano diverse specifiche indicazioni.

5. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 57 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza di cui all'art. 81, possono essere effettuate, per la riduzione in resti, dopo che siano trascorsi almeno vent'anni dalla sepoltura.

2. Le salme non mineralizzate nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumate nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere o cremate, a meno che coloro, tra i parenti che vi abbiano interesse, diano specifiche indicazioni.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di permanenza nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le stesse modalità previste al comma 2 del precedente art. 56.

5. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 58 – DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 59 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Alle estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle destinate alla cremazione, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di istanza presentata dal parente del defunto il quale è altresì tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, si applicano le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 55 per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

ART. 60 – TRASLAZIONI E RIDUZIONI IN RESTI

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Nell'ambito del cimitero, la traslazione di una salma è consentita per la successiva tumulazione in sepolture di famiglia.

ART. 61 – AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI – PAGAMENTI – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni o le traslazioni, a richiesta di privati, sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune, sulla base di una istanza da presentarsi allo stesso ufficio unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario.

Dette operazioni debbono essere effettuate dal Comune o da suo delegato, o da gestore del servizio come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando rispondono ad esigenze del Comune.

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché, le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa vigente.

5. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

6. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

7. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

8. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 62 – FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:

- a) elementi normativi di base e cenni storici;
- b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture;
- c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;
- d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione,
- e) rapporti con i dolenti e con il pubblico.

3. I corsi di formazione devono precedere il superamento di un esame di verifica finale.

CAPO VII

CREMAZIONE – MODALITA' DI CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

ART. 63 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

Ai sensi della L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015, il Comune si dota di un apposito Registro in cui vengono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione ed all'affidamento o alla dispersione delle ceneri.

In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni scritte nel registro per la cremazione.

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In questo caso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti (per cremazione riferimento al DPR 285/1990 e circolare n. 24 in data 24.06.1993).

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.

4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno trenta, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali, entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco dispone con propria ordinanza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

6. la cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

ART. 64 – LUOGHI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;
- la durata della tumulazione nel loculo è prevista in 50 anni dalla data di concessione del loculo;
- la durata della tumulazione nella celletta ossario o nella nicchia cineraria è prevista in 50 anni dalla concessione; per quelle precedentemente assegnate aventi scadenza diversa, sempre considerando la data della tumulazione dei resti o delle ceneri, permangono le scadenze indicate in concessione;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia per quelle di nuova concessione per anni 50, per quelle precedentemente concesse la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;
- nel campo comune per la durata di 10 anni;
- deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra.

E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale saranno individuate con successivo provvedimento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nel successivo art. 66 e dalla Legge Regione Piemonte 20/2007.

ART. 65 – CINERARIO COMUNE – GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. Nel Cimitero del Comune viene predisposto un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da apposita area a ciò destinata di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. n. 285/1990 e realizzata in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nel cimitero del Comune viene predisposto un giardino delle rimembranze, inteso come area definita e delimitata all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri.

4. La dispersione delle ceneri nel cinerario comune verrà effettuata dall'operatore cimiteriale.

5. La tumulazione, l'inumazione e la dispersione delle ceneri nel **giardino delle rimembranze** sono soggette a versamento preventivo della medesima tariffa applicata in caso di tumulazione nella nicchia cineraria.

ART. 66 – AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione nel Registro

Comunale o dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Suno, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile del Servizio Demografico del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informativa, e che sarà aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Demografico.

ART. 67 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione nel Registro Comunale o dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più

prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dall'operatore del cimitero.

Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Suno ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

ART. 68 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a. i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b. i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c. il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
- d. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia

indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata oppure consegnata al cimitero comunale che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

e. l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale.

ART. 69 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri nel territorio di Suno è consentita nei seguenti luoghi:

a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari.

In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b. nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

b. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

6. E' vietata la dispersione al vento.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lett. f Legge 130/2001).

ART. 70 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, con Deliberazione della Giunta Comunale, sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione nel cimitero di apposite targhe, individuali o collettive, riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale.

Le spese per la realizzazione e posa delle targhe saranno a carico dei familiari.

La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori anni 5.

ART. 71 – REGISTRI COMUNALI

1. Il Comune deve dotarsi di un apposito registro in cui vengono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel Registro per la cremazione.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.

Analogamente, annoterà le generalità dell'affidatario delle ceneri, del defunto ed il luogo di conservazione e le eventuali, successive variazioni.

CAPO VIII

CONCESSIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 72 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 36, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia);

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile dei servizi Cimiteriali, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 73 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

- a. in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
- b. in 50 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali
- c. in 50 anni per i loculi individuali stagni

3. E' consentito inoltre il prolungamento della concessione per un periodo massimo pari alla durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione della medesima, o dalla data della prima sepoltura, se antecedente.

4. La richiesta di rinnovo della concessione è prevista 30 giorni prima della scadenza stessa.

ART. 74 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le modalità di concessione delle **sepoltura individuale privata** (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, etc.), sono illustrate nell' art. 50 del presente Regolamento.

2. La concessione di manufatti ad uso di **sepoltura per famiglie** e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il versamento della cifra prevista, con le seguenti modalità:

a) CAPPELLE:

- al momento della prenotazione: 30% dell'importo totale,
- ad inizio lavori: 30% dell'importo totale,
- a fine lavori: saldo pari al 40%;

b) LOCULI/CELLETTE:

- 50 % dell'importo totale, al momento della prenotazione;
- a fine lavori: saldo pari al 50 %;

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione della somma versata, di cui al comma precedente.

ART. 75 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, nonché ai loro ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli e sorelle, al coniuge del concessionario, agli affini di 1^a grado del concessionario e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare, (compreso il/la convivente more uxorio).

Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica.

Il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il seppellimento degli altri parenti, affini e persone come sopra specificati è necessario il consenso del concessionario e, se deceduto, del coniuge e di tutti i discendenti in linea retta.

Hanno altresì diritto d'uso coloro che risultano nominati eredi universali tramite testamento regolarmente registrato.

Per le concessioni ad Enti la sepoltura è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione

Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario e, se deceduto, di tutti i discendenti in linea retta e del coniuge, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o conviventi con lo stesso.

La richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la convivenza o le benemeritenze acquisite nei confronti del concessionario con allegata, ove possibile, idonea documentazione.

L'accoglimento della richiesta di cui al presente comma sarà disposto dal Responsabile del Servizio.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili, trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non potrà essere fatta concessione di sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

2. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo minimo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

3. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti trentesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria.

4. A richiesta potrà essere concesso, al momento dell'immissione del feretro, il collocamento in loculi stagni delle cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado.

ART. 76 - MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Quando le edicole, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Responsabile di Servizio.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e ad altri interventi conservativi di lieve rilevanza localizzati in una parte limitata del manufatto stesso.

5. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

6. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia o progetto.

7. Sono escluse dalla manutenzione di cui ai precedenti commi 4 e 5:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

8. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

CAPO IX
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 77 - DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 75 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 75, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 74, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione stagno, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 78 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI, O PERPETUA

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

$$\frac{1}{2 \times N}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Per le concessioni perpetue, un rimborso in misura pari **al 40% della tariffa in vigore** al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 79 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 72, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 80 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 2° comma dell'art. 72, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 81 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 82 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 74;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 75 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 77;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 83 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

2. Dopodiché, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 74 potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

ART. 84 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 73, ovvero con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 85 - RINUNCIA OD ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;

b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;

c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice Civile.

3. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

ART. 86 – LAPIDI PER LOCULI

1. Sulle chiusure dei loculi una volta tumulata la salma, si devono collocare lapidi di marmo, granito o altra pietra, di buona qualità, senza difetti e di durata non precaria, di altezza e larghezza corrispondente a quella dei loculi.

Sulla lapide, a cura del richiedente la concessione, dovranno obbligatoriamente essere indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile.

Il Comune dispone la scelta del materiale e le dimensioni dei caratteri destinati alle iscrizioni, nonché la tipologia delle cornici portafotografie e degli accessori (vasi e luci), ai quali l'interessato dovrà attenersi.

2. La manutenzione della struttura dei colombari è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 87 – AIUOLE E CAMPI COMUNI

1. E' vietata, sulle sepolture individuali a inumazione dei campi comuni, qualsiasi aiuola o recinzione;

2. In luogo dell'aiuola, possono essere collocati in adiacenza al monumento commemorativo di cui all'art. 39 del presente Regolamento, vasi di fiori o di piantine.

ART. 88 – MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1. Spetta ai concessionari, ai loro discendenti, eredi e legatari, provvedere per tutta la durata della concessione a conservare le sepolture private, in ogni loro parte, in decoroso stato di manutenzione, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate, alla conservazione dei tumuli in terra ed alla pulizia delle tombe e dei monumenti. Gli altri familiari del concessionario, non contemplati tra quelli sopra indicati, non hanno alcun obbligo nei confronti del Comune in merito a tale manutenzione.

2. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non ottemperino a quanto previsto dal precedente comma in modo tale da determinare condizioni di grave degrado, il Comune, previa diffida, provvede all'esecuzione delle opere a spese dei suddetti proprietari.

3. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili il Comune può attuare la procedura di decadenza di cui al precedente art. 82.

ART. 89 – MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE - RIFIUTI

Il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia dei vialetti e marciapiedi e provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni.

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che

richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003 e ss.mm.ii.

ART. 90 – RIMOZIONE DELLE LAPIDI

1. Il Comune ha la facoltà di disporre la rimozione di lapidi e di altri ornamenti funebri che siano ritenuti indecorosi per ragioni di estetica, di decenza o di igiene; ha altresì facoltà di far cancellare o correggere le iscrizioni funebri erranee o indecorose.

Può inoltre provvedere alla rimozione o alla ricostruzione di monumenti e strutture pericolanti facenti parte di sepolture private che si trovino in stato di incuria o di abbandono, con addebito delle spese al concessionario, o eventualmente ai suoi eredi e aventi causa.

ART. 91 – APPLICAZIONE ESTENSIVA

1. La Giunta Comunale dispone in merito ad eventuali istanze di privati che comportino applicazioni estensive o per analogia delle norme del presente regolamento.

ART. 92 – ORARIO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzo segnale acustico.

4. La visita del Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 93 – DISCIPLINA D'INGRESSO

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani (esclusi i cani guida per ciechi) o da altri animali;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;

d) ai bambini di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;

3. La circolazione di veicoli privati all'interno del Cimitero è vietata, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 94 – DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo (ravvisabile dal responsabile di custodia del Cimitero) ed in specie:

a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria;
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dal parente del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile di custodia del Cimitero;
 - n) qualsiasi attività commerciale non autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - o) qualsiasi forma di pubblicità.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo autorizzazione contraria.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 95 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dal luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile di custodia del Cimitero.

3. Di norma per le esequie l'accompagnamento di banda musicale è concesso senza preventiva autorizzazione fino all'ingresso del Cimitero.

Per i riti funebri per i quali i parenti intendono chiedere che la banda stessa prosegua anche all'interno del Cimitero, dovrà essere formulata motivata richiesta al Sindaco, al momento della prenotazione del funerale, e indicata la tipologia di musica che si intende far eseguire nonché la rispettiva durata.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora si possano riscontrare interferenze ed eventuali ritardi rispetto alla normale programmazione di altri funerali o presumere che il corteo possa assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

ART. 96 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, in relazione al carattere e la tipologia del Cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti comunicate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

5. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 99.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

E' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi in vasi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui e che non creino alcuna forma di pericolo.

ART. 97 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile di custodia del Cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutto il Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. Nelle sepolture private (aree cimiteriali, cappelle a porticato ecc.) è vietata la piantumazione di specie arboree, le piante o gli arbusti ornamentali che fuoriescono dalla proiezione del lotto, che ostruiscano passaggi o che arrechino danno ai lotti limitrofi, potranno essere potati o se del caso estirpati, senza alcun preavviso al proprietario e a insindacabile giudizio del responsabile di custodia del Cimitero, e le relative spese eventualmente poste a carico del concessionario.

ART. 98 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile di custodia del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, e che in qualche forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 99 – CAUTELE

1. Chi richiede un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 100 – SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione

amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. Leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

ART. 101 – INFORMAZIONI AI CITTADINI

1. Il Comune di Suno promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni sono divulgate altresì mediante il sito internet del Comune di Suno.